SENATO DELLA REPUBBLICA

XII LEGISLATURA

11ª COMMISSIONE PERMANENTE

(Lavoro, previdenza sociale)

14° Resoconto stenografico

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 19 LUGLIO 1995

Presidenza del presidente SMURAGLIA

INDICE

INTERROGAZIONI

PRESIDENTE ..... *Pag.* 2, 6
GRASSI, *sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale* 4
STANISCIA *(Progr. Feder.)* 5

IN 0354

TIPOGRAFIA DEL SENATO (600)

I lavori hanno inizio alle ore 15,15.

INTERROGAZIONI

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca lo svolgimento della seguente interrogazione:

STANISCIA, DE LUCA, DI ORIO, ORLANDO, SCRIVANI, TORLONTANO. - *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* - Premesso:

che la regione Abruzzo con la legge regionale n. 63 del 1986 ha permesso la nascita di circa 350 società cooperative e non, con circa 5.000 soci operanti nei settori dei servizi sociali e dei servizi alla produzione;

che la legge regionale n. 63 del 1986 è stata sostanzialmente prorogata dalla regione Abruzzo con la legge n. 64 del 1990;

che oggi usufruiscono delle leggi regionali di cui sopra 200 società con circa 4.000 giovani;

che la regione Abruzzo stabiliva con le leggi suddette di erogare ai giovani contributi fino al massimo di 8 milioni annui per ciascun socio della società fornitrice di servizi sociali;

che i giovani beneficiari di queste leggi possono svolgere anche altri lavori saltuari e stagionali senza perdere il diritto al beneficio;

che a carico di alcune cooperative e società abruzzesi beneficiarie delle provvidenze di cui alle leggi regionali n. 63 del 1986 e n. 64 del 1990 sono stati avviati procedimenti di accertamento da parte degli ispettori dell'INPS finalizzati al recupero dei contributi previdenziali ed assistenziali non versati, delle somme aggiuntive e degli interessi di mora;

che l'azione ispettiva avviata, che riguarda diverse decine di cooperative, è destinata ad allargarsi, stante che gran parte di detti sodalizi non ha effettuato i versamenti contributivi;

che dai verbali sin qui redatti si evince che il debito accertato per i titoli suindicati ascende a somme di molto superiori ai compensi percepiti dai giovani beneficiari dei contributi regionali cosicchè gli stessi, per poter aderire alla richiesta dell'INPS, dovrebbero restituire le misere somme riscosse e metterci del proprio, per cui il risultato degli accertamenti in corso sarà quello di costringere le cooperative interessate alla liquidazione coatta amministrativa non potendo esse assolvere agli obblighi pretesi dall'INPS e venendosi così a trovare in stato di insolvenza;

considerato:

che si verrebbe a determinare che da un lato la regione Abruzzo ha speso diverse decine di miliardi per incentivare la nascita e l'attività di tali società, dall'altro lato l'INPS decreterebbe la loro morte, e sarebbe questo un vero capolavoro di coordinamento tra due enti pubblici

preposti, tra l'altro, all'incentivazione e alla tutela del lavoro e dei diritti dei lavoratori;

che per l'INPS il risultato sarebbe altrettanto paradossale, poichè da un lato non riuscirà con molta probabilità a recuperare le somme accertate e rimarrà creditore insoddisfatto e dall'altro sarà costretto ad accreditare tre anni di contributi in favore delle migliaia di giovani soci delle cooperative e potrà, inoltre, subire anche azioni da parte dei lavoratori tendenti a recuperare quelle indennità che avrebbero avuto diritto di percepire (assegni familiari, indennità di malattia e maternità, eccetera);

constatato:

che insistere con gli accertamenti non conviene a nessuna delle parti coinvolte, se non a quei giovani che non sono più interessati alla prosecuzione dell'attività delle cooperative;

che ogni soluzione tendente a ridurre il peso degli oneri accessori ai contributi sarebbe vana perchè anche il versamento dei soli contributi stessi sarebbe impossibile e il condono previdenziale in essere non costituisce, pertanto, soluzione del problema;

che le predette cooperative svolgono attività importanti soprattutto nel settore sociale e con l'intervento dell'INPS verrebbe meno un servizio di grande utilità al territorio per il quale gli utenti partecipano alle spese;

tenuto conto:

che la legge regionale n. 63 del 1986 disponeva che i soggetti beneficiari delle provvidenze previste dalla presente legge sono i giovani (articolo 2) e non le cooperative e per poter accedere alle agevolazioni i giovani medesimi dovevano costituirsi in società o in cooperative, presentare un programma di lavoro nei settori indicati negli articoli 6 e 7, avanzare domanda per il tramite degli enti indicati all'articolo 8;

che il contributo variava dagli 8 ai 12 milioni annui *pro capite*, con integrazione a carico degli enti proponenti del 5 per cento;

che dall'importo delle provvidenze, che generalmente ammontava a 10 milioni, dovevano ricavarsi le somme necessarie per pagare le spese di gestione, quelle poche disponibili per un minimo di investimenti, le spese generali e gli oneri fiscali e al socio andava il residuo, che generalmente non era superiore ai 6-7 milioni annui, per un importo retributivo mensile di lire 500.000 circa;

che se i giovani avessero assolto agli obblighi contributivi previdenziali sulla base di minimali INPS tale retribuzione si sarebbe più che dimezzata, con conseguente quasi gratuità delle prestazioni;

accertato:

che se tale è il quadro non può assolutamente considerarsi come retribuzione in senso tecnico-giuridico il residuo contributo percepito dal socio, nè possono considerarsi assimilabili al lavoro subordinato le prestazioni dei giovani disoccupati i quali, per espressa previsione della regione, potevano anche svolgere un'altra attività lavorativa retribuita e mantenere il diritto alla provvidenza, purchè non superassero un certo limite reddituale annuo;

che dal punto di vista tecnico-giuridico non poche perplessità esistono sulle assoggettabilità dei soci di cooperative di lavoro al pagamento degli oneri previdenziali; è pur vero che nella maggior parte dei

casi tali oneri vengono sopportati dalle società, ma ciò si configura come facoltà della singola cooperativa che assicura così ai propri soci una copertura previdenziale;

che è oramai indirizzo pacifico ed univoco della Cassazione considerare il socio di cooperativa non lavoratore dipendente, ma vero e proprio imprenditore di se stesso e quindi pienamente compartecipe del rischio di impresa;

che non vi è nessuna norma esplicita che estende l'onere dei contributi previdenziali a tale particolare figura di lavoratore;

che tuttavia, pur ammettendo per estensione analogica l'obbligatorietà del pagamento dei contributi, la legge della regione Abruzzo risponde ad una ben precisa finalità pubblica e di conseguenza i finanziamenti elargiti da essa sono da intendersi più come contributi di incentivazione all'occupazione giovanile che come vere e proprie retribuzioni corrisposte in relazione all'attività svolta dai giovani soci;

che non potrebbe, d'altronde, anche alla luce dei fondamentali precetti costituzionali, ritenersi retribuzione «sufficiente ad una esistenza libera e dignitosa» la somma prevista dalla legge, somma che in termini concreti, al netto delle imposte, si traduce in 400-500.000 lire al mese per ciascun socio;

che proprio il considerare i finanziamenti previsti dalla legge regionale come contributi piuttosto che come vera e propria retribuzione in esecuzione di un rapporto di lavoro esenterebbe l'INPS dal richiedere il pagamento degli oneri previdenziali evitando così un contenzioso sicuramente lungo e controproducente nei confronti dello stesso istituto,

gli interroganti chiedono di sapere se non si ritenga:

di non considerare le cooperative e le società, nate per permettere ai giovani di usufruire delle agevolazioni previste dalle leggi n. 63 del 1986 e n. 64 del 1990 della regione Abruzzo, datrici di lavoro dei propri soci nè le provvidenze da questi ultimi percepite quali «retribuzioni», ma semplicemente un incentivo per l'ingresso nel mercato del lavoro;

di emettere una direttiva in cui si esclude, per i giovani soci di cooperative e di società di cui sopra, la sussistenza dei presupposti per l'assicurazione obbligatoria contro l'invalidità e la vecchiaia e di quelli per il versamento dei contributi di malattia dei lavoratori dipendenti, così come individuato negli articoli 1 e 2 del regio decreto 28 agosto 1924, n. 1422.

(3-00640)

GRASSI, *sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale.* L'interrogazione parlamentare all'ordine del giorno pone un problema molto più complesso che non quello limitato alla sola regione Abruzzo, in quanto si basa sul presupposto di una legge regionale che prevede alcune agevolazioni a favore di giovani che si uniscano in cooperative. Il Ministero sta valutando le modalità tecniche di questa erogazione, perchè risulta che le agevolazioni sono state concesse direttamente alle cooperative, contrariamente a quanto affermato nell'interrogazione. Inoltre, gli accertamenti effettuati dall'INPS rivelano che vi è un'evasione contributiva notevolissima, enorme: sono state accertate evasioni contributive superiori ai 16 miliardi di lire. Allora il problema che si

pone è più complesso, perchè riguarda una norma che tutela il lavoratore, e il socio lavoratore, circa il versamento dei contributi previdenziali.

Il Governo ha anche valutato e messo a punto l'ipotesi di una norma che si riferisca ai soci di cooperative. Peraltro questo problema si inquadra nel più generale tema del socio lavoratore, sul quale è stata avviata una riflessione che coinvolge tutti gli aspetti della protezione della posizione del lavoratore e non solo quello previdenziale. Quindi, mentre riteniamo di dover approfondire la particolare situazione dei giovani delle cooperative abruzzesi, solo per la parte relativa a quegli 8 milioni di contributi, riteniamo di dove mantenere sia le ispezioni alle cooperative, sia la procedura per il recupero dell'evasione contributiva che, come ho già detto, è stata elevatissima. Ci riserviamo peraltro un maggiore approfondimento sulla più generale tematica del socio lavoratore.

STANISCIA. Forse il testo dell'interrogazione non era molto chiaro, in quanto poneva il problema del socio lavoratore delle cooperative, ma anche quello della legge regionale abruzzese, per cui pregherei il Sottosegretario ed il Ministro di approfondire questo aspetto.

Prendo atto che il Sottosegretario si è riservato di riflettere ulteriormente, ma devo rilevare che la legge regionale abruzzese si poneva l'obiettivo di immettere dei giovani nel mondo del lavoro e stabiliva di assegnare a quei giovani che si univano in cooperativa o in società una somma che si aggirava dagli 8 agli 11 milioni l'anno. Una volta tolte le spese generali della cooperativa o della società, al giovane venivano assegnati dalla regione Abruzzo circa 6-7 milioni l'anno, cioè meno di 600.000 lire al mese, che venivano erogate come contributo, tanto che i giovani potevano anche svolgere un altro lavoro. Pertanto le società e le cooperative non hanno effettuato i versamenti all'INPS per il motivo che i soldi non venivano dati alle società o alle cooperative, ma direttamente ai giovani, il che è dimostrato dal fatto che nessuna società o cooperativa ha effettuato tali versamenti.

Inoltre l'INPS non è intervenuto immediatamente, ma 4-5 anni dopo la costituzione delle cooperative: solo nel 1993-94 sono iniziati gli accertamenti. D'altra parte non vi è nessuna possibilità di recuperare queste somme, anzi una procedura di recupero avrebbe conseguenze negative per l'INPS perchè le cooperative non farebbero altro che fallire - quelle ancora in piedi - per cui l'Istituto non recupererebbe nulla. Non solo, ma sarebbe costretto ad assegnare a quei giovani quelle provvidenze, come gli assegni di famiglia, che spettano loro se si considerano soci dipendenti. Pertanto sarebbe una remissione e non un recupero di somme.

Per queste considerazioni pregherei il Ministro e il Sottosegretario di approfondire con la regione Abruzzo la portata della legge speciale per l'occupazione giovanile e di non assorbire questa situazione nel quadro generale del problema delle cooperative, che è questione molto più vasta e che non volevo assolutamente affrontare con la mia interrogazione. Pertanto, mi dichiaro insoddisfatto per la risposta fornita dal Sottosegretario, anche se prendo atto che il Governo si riserva di approfondire la questione.

PRESIDENTE. Lo svolgimento delle interrogazioni è così esaurito.

I lavori terminano alle ore 15,25.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

Il Referendario parlamentare reggente l'Ufficio centrale e dei resoconti stenografici

DOTT.SSA GLORIA ABAGNALE